

CXXI SEDUTA**MERCOLEDÌ 9 AGOSTO 1950****Presidenza del Presidente CONTU**

La seduta è aperta alle ore 18 e 25.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Svolgimento di interrogazioni.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'interrogazione Casu al Presidente della Giunta:

«per sapere se rispondano a verità le dichiarazioni fatte dal Ministro Campilli alla Camera dei Deputati, il 4 luglio 1950, secondo le quali la Giunta regionale si sarebbe dichiarata contraria ad amministrare direttamente la quota parte spettante alla Regione sui fondi della Cassa per il Mezzogiorno». (297)

PRESIDENTE dichiara l'interrogazione decaduta per l'assenza dell'interrogante.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'interrogazione Muretti-Era all'Assessore all'agricoltura e foreste e all'Assessore agli interni:

«per sapere se non intendano promuovere, a difesa del patrimonio agricolo e forestale, provvedimenti cautelari stagionali integrativi delle consuete, ma ormai tralaticcie ordinanze prefettizie che per l'estate di quest'anno, particolarmente secca e torrida, non sono sufficienti a garantire pronti interventi di fronte ad ogni eventualità d'incendio». (282)

STARA, *Assessore agli interni*, concorda con gli interroganti, specialmente alla luce dei recenti dolorosi episodi, sulla gravità del problema. Rileva tuttavia l'impossibilità, da parte della Regione, di modificare le vecchie norme prefettizie per mancanza di competenza in materia. Esprime il parere che, per il prossimo anno, il problema potrà essere risolto secondo opportune norme che potranno essere inserite nei disegni di legge sull'abigeato e sul barracellato.

ERA si dichiara parzialmente soddisfatto. Insiste perchè la materia in discussione non sia inclusa nelle leggi citate dall'Assessore, ma formi oggetto di una apposita legge regionale.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'interrogazione Melis all'Assessore ai trasporti:

«per sapere se non ritenga opportuno promuovere la fermata delle automotrici (esclusi i rapidi) presso la stazione di Lei, sulla linea secondaria Macomer-Nuoro. In proposito si fa osservare che questo piccolo centro, sprovvisto totalmente di medico, levatrice, veterinario, farmacia e di ambulatorio di pronto soccorso, ha particolare e più accentuato bisogno di mezzi di comunicazione, in confronto ad altre località meglio dotate e presso le quali la fermata delle suddette automotrici è autorizzata». (303)

STANGONI, *Assessore ai trasporti*, informa d'aver interpellato la Direzione delle Ferrovie complementari e di aver ottenuto la promessa che tutti i treni della linea Macomer

-Nuoro, ad eccezione di uno, faranno sosta nella stazione di Lei.

MELIS si dichiara soddisfatto.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
«Contributi per opere di miglioramento fondiario». (68)

PRESIDENTE informa che la Commissione competente ha incaricato, con un certo ritardo, il consigliere Dessanay di presentare la relazione di minoranza, che è pervenuta alla Presidenza solo nella giornata di ieri. La relazione viene pertanto distribuita soltanto ora ai consiglieri.

COVACIVICH, premesso di non voler chiedere l'applicazione del regolamento, propone di rinviare l'esame del disegno di legge alla prossima tornata perchè la relazione Dessanay solleva problemi di fondo che è necessario studiare attentamente.

PRESIDENTE mette in votazione la proposta Covacivich.

(E' approvata).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE comunica che la relazione di minoranza D'Angelo sul rinvio da parte del Governo delle leggi regionali 24 febbraio 1950, numero 9, concernente: «Disposizioni in materia di fitto di fondi rustici», e 6 marzo 1950, numero 10, concernente: «Riduzione dei canoni di fitto pascolo per l'annata agraria 1948-1949», è pervenuta alla Presidenza soltanto nella giornata odierna. Rileva la necessità di un esame approfondito di detta relazione e prende impegno di inserire la discussione sul rinvio delle leggi regionali in questione nell'ordine del giorno della prossima tornata.

Discussione e riapprovazione con modifiche della legge regionale 23 giugno 1950, numero 30: «Concessione di contributi per studi, pubblicazioni e borse di studio a studenti dotati di particolari capacità», rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(E' approvato).

Art. 1

Al fine di incoraggiare e favorire il progresso delle scienze e delle arti è autorizzata la concessione di borse di studio e di contributi per lo svolgimento di determinati piani di studio o di ricerche, e per pubblicazioni di memorie originali o di opere di particolare valore.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 2

Le borse di studio sono riservate a studenti nati in Sardegna che abbiano residenza stabile in Sardegna, dotati di particolari capacità e che si trovino in condizioni economiche inadeguate. Possono essere concesse per la frequenza di scuole pubbliche, di corsi di studio all'estero o in reciprocità con borse di studio estere.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 3

L'ammontare delle borse non può superare: lire 200.000 annue lorde per gli studi universitari; lire 150.000 annue lorde per gli studi medi superiori; lire 120.000 annue lorde per gli studi medi inferiori.

L'importo delle borse di studio a scambio sarà fissato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione in base agli accordi che, in uniformità con le direttive del Ministero degli affari esteri, interverranno con le istituzioni culturali concedenti lo scambio.

Le modalità di concessione saranno fissate con apposito regolamento.

MELIS, *Presidente della sesta Commissione*, dichiara che le Commissioni hanno ritenuto opportuno, per maggior chiarezza e per evitare nuove opposizioni del Governo, di inserire nell'articolo la formula: «in uniformità con le direttive del Ministero degli affari esteri».

BROTZU, *Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione*, accetta il nuovo testo proposto dalle Commissioni prima e sesta.

CRESPELLANI, *Presidente della Giunta*, dichiara che la Giunta si riserva di presentare, sulle competenze degli Assessori, un opportuno disegno di legge.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.
(*E' approvato*).

Art. 4

Le domande saranno esaminate da Commissioni apposite, composte, per le scuole medie, da un delegato dell'Assessore alla pubblica istruzione, e da un delegato di ciascuno dei Provveditori agli Studi dell'Isola, e, per i corsi universitari o post-universitari, da un delegato dell'Assessore alla pubblica istruzione e da un delegato di ciascuno dei Rettori delle Università isolane.

Le Commissioni dovranno a parità di merito dare la preferenza agli studenti di discipline interessanti lo sviluppo delle risorse economiche ed il progresso sociale della Sardegna.

PRESIDENTE lo mette in votazione.
(*E' approvato*).

Art. 5

Le borse saranno concesse con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore udita la Giunta medesima e sulla base delle graduatorie formate dalle Commissioni e tenuto conto delle somme disponibili.

Avranno una durata non superiore ad un anno scolastico e non saranno cumulabili con altre borse o sussidi. Sarà invece possibile il godimento per più anni consecutivi. Il pagamento avverrà a rate mensili anticipate.

BROTZU, *Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione*, dichiara a nome della Giunta di accettare il testo delle Commissioni prima e sesta con le riserve avanzate da Melis e dal Presidente della Giunta.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.
(*E' approvato*).

Art. 6

Possono essere concessi contributi per studi o per la pubblicazione di memorie originali o di opere di particolare valore, riguardanti i vari campi delle arti, delle scienze e della tecnica. Nel caso di studi le domande dovranno specificare i piani di ricerche che si intendono compiere, e, nel caso di pubblicazioni di memorie originali dovrà esserne allegato il testo.

PRESIDENTE lo mette in votazione.
(*E' approvato*).

Art. 7

L'Assessore nominerà per le singole domande, o per gruppi di domande nel caso di affinità di materia, una Commissione composta di un suo delegato e di due persone particolarmente competenti con il compito di giudicare in merito alle richieste e di segnalare la misura dell'eventuale contributo.

PRESIDENTE lo mette in votazione.
(*E' approvato*).

Art. 8

La concessione dei contributi viene deliberata dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore udita la Giunta medesima e sulla base delle relazioni delle Commissioni e tenuto conto delle somme disponibili.

BROTZU, *Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione*, dichiara a nome della Giunta di accettare il testo delle Commissioni, con le riserve avanzate da Melis e dal Presidente Crespellani.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.
(*E' approvato*).

Art. 9

La spesa farà carico al capitolo 34 del bilancio regionale 1950 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale 23 giugno 1950: «Concessione di contributi per studi, pubblicazioni e borse di studio a studenti dotati di particolari capacità», rinviata dal Governo centrale.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	46
votanti	45
maggioranza	23
favorevoli	43
contrari	2
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Asquer - Borghero - Brotzu - Castaldi - Casu - Cerioni - Cocco - Colia - Corda - Corona Loddo Claudia - Corrias Alfredo - Covacovich - Crespellani - Deriu - Dessanay - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Giua Angelo - Giua Elio - Lay - Ledda - Marras - Medda - Melis - Meloni - Muretti - Morgana - Murgia - Pasolini - Pernis - Pirastu - Puligheddu - Sanna - Sechi Enfemia - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Stangoni - Stara - Tocco - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Contu)

Discussione e riapprovazione con modifiche della legge regionale 28 giugno 1950: «Provvedimenti per combattere la disoccupazione in agricoltura e per favorire l'incremento della produzione agricola», rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE osserva che l'unico rilievo del Governo sulla legge 28 giugno 1950 concerne la competenza degli Assessori regionali ad emanare decreti regolamentari. L'argomento non è stato incluso all'ordine del giorno della tornata in corso perchè la relazione della Commissione è pervenuta soltanto nella giornata di ieri.

Propone che il Consiglio includa oggi all'ordine del giorno il riesame della legge.

(La proposta è approvata).

Dichiara aperta la discussione generale.

SERRA dichiara che il parere della Commissione sul problema oggetto della legge non è sostanzialmente mutato. Precisa per altro che è stato necessario modificare il testo originario in quanto il disegno di legge, approvato dal Consiglio, venne esaminato prima che venisse pubblicato il secondo gruppo delle Norme di attuazione.

CASU, Assessore all'agricoltura e foreste, dichiara che la Giunta accetta il testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(E' approvato).

CASTALDI ritiene che, in sede di riesame di leggi regionali rinviate dal Governo, i consiglieri possano proporre emendamenti al testo della legge. Chiede che il problema venga demandato alla Commissione del regolamento.

Art. 1

Allo scopo di favorire l'incremento della produzione agricola e la utilizzazione della mano d'opera disoccupata, l'Assessorato all'agricoltura e foreste è autorizzato a concedere contributi nelle spese per l'esecuzione dei lavori;

1) di sistemazione agraria e di ripristino della coltivabilità o di miglioramento della produttività dei terreni;

2) di scasso di terreni per impianto di arborati e vigneti razionali allo scopo di incrementare prodotti tipici o di particolare pregio;

3) di recinzione o di razionale sezionamento di fondi, a carattere stabile;

4) di sgherbimento o di dicioccamento per miglioramento di pascoli, di seminativi, di sughereti od altri arborati, ovvero per creare zone di difesa dei boschi contro gli incendi;

5) di spietramento;

6) di costruzione o sistemazione di strade interne poderali o di strade interpoderali;

7) di ringiovanimento e ricostituzione di oliveti deperiti;

8) di innesti di olivastri.

Il contributo è concesso soltanto per le spese di mano d'opera inerenti a lavori di carattere straordinario, esclusi quelli di ordinaria manutenzione, in ragione del 65 per cento per le aziende con un reddito fondiario catastale accertato in base al R. D. 4 aprile 1939, numero 589, non superiore a lire 10.000; in ragione del 50 per cento per le aziende con reddito non superiore a lire 40.000, ed in ragione del 30 per cento per le altre.

Agli effetti della misura del contributo le aziende condotte da Cooperative di lavoro sono considerate aziende con reddito fondiario catastale non superiore alle lire 10.000.

La concessione del contributo è subordinata alla condizione che la esecuzione delle opere venga effettuata da personale salariato, da assumersi per il tramite degli uffici di collocamento, nel numero e per il tempo che saranno determinati dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, in relazione alla entità delle opere, e con le modalità di cui all'articolo 5 del D. L. C. P. S. 15 marzo 1947, numero 214.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 2

Qualora, per il miglior esito della sistemazione idraulico-agraria occorra coordinare le

opere in fondi contermini, il compito può essere assunto da consorzi di proprietari.

Se le opere di sistemazione sono giudicate indispensabili per assicurare la ripresa dell'economia agricola e l'incremento della produttività della zona, il Capo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, anche di propria iniziativa, su conforme parere del Comitato provinciale dell'agricoltura, determina, con deliberazione motivata, il piano delle opere, che viene reso obbligatorio dall'Assessore all'agricoltura e foreste, il quale, con lo stesso provvedimento, decide su eventuali reclami e costituisce, ove manchi, il Consorzio obbligatorio dei proprietari interessati.

Ove le opere previste ai numeri 1, 4, 5 e 6 dell'articolo 1 rivestano particolare importanza ai fini dell'incremento produttivo dell'azienda e dell'assorbimento della mano d'opera, anche se ricadenti sul terreno di un solo proprietario, potranno parimenti essere dichiarate obbligatorie con la stessa procedura di cui al comma precedente.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 3

Per le opere di importo superiore a lire 5 milioni e per quelle dichiarate obbligatorie ai sensi dei commi 2 e 3 del precedente articolo, fermi restando i limiti di competenza di cui al successivo articolo 4, è prescritta la presentazione di un piano tecnico corredato dei computi metrici estimativi.

Il contributo si estende anche alle spese per la prestazione di tecnici incaricati della redazione del piano o della direzione e sorveglianza dei lavori.

Qualora le spese di cui ai commi precedenti siano anticipate da consorzi di proprietari, il piano tecnico comprende anche il piano di ripartizione delle spese facenti carico ai singoli interessati. La ripartizione di dette spese fra i proprietari sarà fatta in ragione dei benefici conseguibili mediante la esecuzione delle opere.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 4

Ove trattisi di lavori il cui importo previsto non superi lire 5 milioni, la concessione dei contributi, su conforme parere del Comitato Provinciale dell'Agricoltura, spetta all'Ispettore Provinciale dell'Agricoltura, il quale provvede altresì alla liquidazione e al pagamento dei contributi stessi.

Per i lavori di importo superiore a lire 5 milioni è competente l'Assessore all'agricoltura e foreste, su proposta dell'Ispettore Provinciale dell'Agricoltura, corredata del parere del Comitato Provinciale dell'Agricoltura.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 5

Sull'intero importo del contributo possono essere concessi, a richiesta dell'interessato, non più di tre acconti, ciascuno nella misura del 75 per cento della quota del contributo dovuta per i lavori compresi in ciascuno stato di avanzamento. Il saldo del pagamento del contributo sarà effettuato a collaudo finale.

Ove trattisi di azienda con reddito fondiario catastale non superiore alle lire 10.000, può essere concesso, a richiesta dell'interessato, un anticipo nella misura massima del 30 per cento dell'ammontare del contributo.

L'anticipo sarà recuperato all'atto del pagamento delle rate di acconto in proporzione all'ammontare degli stati di avanzamento. Qualora non si faccia luogo al pagamento degli acconti il recupero sarà eseguito alla liquidazione finale del contributo.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 6

Il controllo sulla esecuzione dei lavori e sull'impiego della mano d'opera nonchè il collaudo delle opere sono effettuati dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

Nel caso di mancata o di parziale esecuzione dei lavori o di altra inadempienza che comprometta le finalità della concessione, il beneficiario incorre nella perdita dell'intero

contributo ed è obbligato a rimborsare l'anticipo e gli acconti eventualmente percepiti.

E' data facoltà all'Assessore all'agricoltura e foreste, nei casi di inadempienza o di parziale esecuzione delle opere dichiarate obbligatorie in base all'articolo 2, di affidarne la esecuzione o il completamento ad imprese preferibilmente cooperativistiche, e di anticipare la intera somma occorrente salvo rivalsa per la quota a carico del beneficiario.

La rivalsa è effettuata con la procedura stabilita dal testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, numero 639, relativo alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti locali.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 7

I contributi di cui all'articolo 1 non sono cumulabili con alcun altro contributo a carico della Regione o dello Stato.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 8

Alle spese necessarie per l'attuazione degli interventi suddetti si può provvedere a mezzo di aperture di credito da emettere a favore dei Capi degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 9

Per quanto non contemplato nella presente legge valgono i disposti del D. L. P. 1 luglio 1946, numero 31, e del D. L. C. P. S. 15 marzo 1947, numero 214, in quanto applicabili nella Regione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 10

Con deliberazione della Giunta regionale saranno emanate le norme regolamentari per l'esecuzione della presente legge.

Fino all'emanazione delle norme di cui al precedente comma, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel D. L. C. P. S. 15 marzo 1947, numero 214.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 11

Per l'anno 1950 la spesa necessaria per gli interventi di cui alla presente legge per un ammontare di 500 milioni di lire farà carico al fondo stanziato nel capitolo 102 del bilancio regionale. Per gli anni successivi la spesa necessaria farà carico ad apposito capitolo di bilancio.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 12

La presente legge è dichiarata argente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale 28 giugno 1950: «Provvedimenti per combattere la disoccupazione in agricoltura e per favorire l'incremento della produzione agricola», rinviata dal Governo centrale.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	47
votanti	46
maggioranza	24

favorevoli	42
contrari	4
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Asquer - Borghero - Brotzu - Castaldi - Casu - Cocco - Colia - Corona Loddo Claudia - Corrias Alfredo - Covacovich - Crespellani - Deriu - Dessanay - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Giua Angelo - Giua Elio - Lay - Ledda - Marras - Masia - Medda - Melis - Meloni - Muretti - Morgana - Murgia - Pasolini - Pazzaglia - Pernis - Pinna - Pirastu - Puligheddu - Sanna - Sechi Eufemia - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Stangoni - Stara - Tocco - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Contu).

Sull'ordine del giorno.

LEDDA propone di includere il disegno di legge numero 72 concernente: «Impianto e attrezzature di colonie temporanee ed erogazione di contributi» all'ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE mette in votazione la proposta.

(E' approvata).

ASQUER chiede che si proceda quanto prima alla discussione sul rinvio delle leggi regionali concernenti la ricostituzione di alcune frazioni in Comuni autonomi.

PRESIDENTE precisa che ancora non è pervenuta alla Presidenza la relazione della Commissione.

Annuncio di interrogazioni e interpellanze.

«Interpellanza Muretti - Senes - Asquer - Corrias Alfredo - Medda - Pilo Flores - Giua Elio circa gli accertamenti dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio». (301)

«Interrogazione Melis concernente la situazione delle maestranze dello stabilimento siderurgico gestito dalla Ditta F.lli Baffi in Cagliari». (302)

«Interrogazione, con risposta scritta, Puligheddu circa la vertenza iniziata dai dipendenti del Totocalcio della Sardegna». (304)

« Interrogazione urgente Puligheddu - Melis circa la vertenza dei cantonieri provinciali di Cagliari ». (305)

« Interrogazione, con risposta scritta, Masia circa la richiesta di un secondo assistente per l'Istituto Botanico della Università di Sassari ». (306)

« Interrogazione urgente Asquer sui provvedimenti da adottarsi a favore dei coltivatori di S. Nicolò Gerrei ». (308)

« Interrogazione urgente Sotgiu Girolamo - Sanna sulla votazione del disegno di legge n. 57 ». (309)

« Interrogazione urgente Covacivich sul mancato pagamento degli stipendi del mese di luglio al personale "non di ruolo" dello Ufficio Erariale di Cagliari ». (310)

« Interpellanza Pernis concernente la sistemazione in Sardegna della sovrappopolazione di altre regioni ». (311)

« Interrogazione urgente Costa - Falchi - Azzena concernente la situazione personale autisti ». (312)

« Interrogazione urgente, con risposta scritta, Cocco - Dessanay concernente il contributo pro famiglie vittime incidente strada provinciale Iglesias - Carbonia ». (313)

« Interrogazione urgente Pernis concernente un contributo all'Associazione Sportiva Cagliari ». (314)

« Interrogazione Sotgiu Girolamo concernente l'incendio dei boschi di Nule ». (315)

« Interrogazione, con richiesta di risposta scritta, Masia - Filigheddu - Covacivich concernente l'istituzione di un Assessorato per il Piano della rinascita economica e sociale della Sardegna ». (316)

La seduta è tolta alle ore 19 e 40.